

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P.iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 11 gennaio 2021

CIRCOLARE CLIENTI N. 1/2021

Finanziaria 2021- NOVITA' IVA E ADEMPIMENTI

(Legge 178/2020)

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Il 1 gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 178/2020, la cosiddetta "Legge di bilancio 2021". Ecco le principali novità relative all'iva e adempimenti collegati.

Termine registrazione fatture- contribuenti trimestrali

È stata confermata la possibilità a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di registrare le fatture emesse nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni**, (anziché del 15 mese successivo).

In tal modo viene riallineata la tempistica di registrazione sui registri iva e liquidazione delle imposta.

Esterometro

A decorrere dal 1 gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando il SDI**, secondo il termini previsti per l'emissione delle fatture:

- **Entro 12 giorni** dall'emissione delle fatture con riferimento alle cessioni/prestazioni rese;
- **Entro il 15 del mese successivo** a quello di ricevimento del documento, con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.

La disposizione non si applica alle operazioni documentate da bolla doganale e/o per le quali sia stata emessa fattura elettronica.

È stato, inoltre, confermato che dal 1 gennaio 2022, in caso di omessa/errata trasmissione è applicabile la **sanzione di euro 2,00** per ciascuna fattura nel limite mensile di euro 400,00.

È stata infine prevista la riduzione alla metà (entro il limite di euro 200,00 mensili) se la trasmissione avviene entro 15 giorni dal termine.

La disposizione non si applica alle operazioni documentate da bolla doganale e/o per le quali sia stata emessa fattura elettronica o si sia proceduto ad integrare i documenti di acquisto ricevuti o ad emettere autofattura, in via elettronica, attraverso l'utilizzo dei nuovi codici:

- TD17 per l'acquisto di servizi dall'estero;
- TD18 per l'acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per le operazioni effettuate nel territorio dello stato da soggetti Passivi ExtraUe.

Divieto fattura elettronica- spese sanitarie

È stato confermato anche per il 2021 che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possano emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Registri e dichiarazione iva precompilati

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell'Agenzia delle Entrate, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il Sdl e nell'esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Inoltre qualora gli operatori IVA intendano avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti, devono conferire loro la delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Imposta di bollo

Versamento

È stato previsto un differimento dei termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo, mentre quello relativo al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Il calendario del versamento sarà:

- **31 maggio per il primo trimestre;**
- **30 settembre per il secondo trimestre;**
- **30 novembre per il terzo trimestre;**
- **28 febbraio per il quarto trimestre.**

Resta la possibilità di effettuare il versamento, senza sanzioni ed interessi, accorpando il primo, secondo e terzo trimestre purchè la cifra risulti inferiore a euro 250:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Integrazione/mancata indicazione

Per le fatture inviate al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, procede, per ciascun trimestre all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre. Qualora il contribuente ritenga che, relativamente ad una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo.

Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, così come quelle telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

È stato, infine precisato che per le fatture inviate elettronicamente, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Omesso/tardivo versamento

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture transitate mediante Sdl, l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al soggetto passivo, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta. Se il debitore non procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva

delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l'imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo.

Corrispettivi Telematici

È stato stabilito che la **memorizzazione elettronica dei corrispettivi, nonché la consegna del documento commerciale** (o fattura in caso di richiesta del cliente), debba avvenire **NON OLTRE IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE**.

Regime sanzionatorio

È stata prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato/ trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

In ogni caso la sanzione **non può essere inferiore ad euro 500,00**.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento.

Nel caso in cui il mancato funzionamento non comporti omesse annotazioni, la non tempestiva richiesta di intervento o l'omessa verifica periodica del RT, è punita con una sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

Utilizzo Pos evoluti

Viene anticipato dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021, la possibilità di assolvere l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso sistemi evoluti di incasso.

Omesso RT

In caso di omessa installazione del Registratore Telematico, è prevista una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT.

Sospensione attività

Qualora nel corso di un quinquennio siano contestate 4 distinte violazioni relative all'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, è disposta la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni ad un mese.

Se i corrispettivi "contestati" eccedono la somma di euro 50.000,00 la sospensione è disposta da 1 a 6 mesi.

Ravvedimento

È stato stabilito che non sia possibile regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi quando la violazione sia già stata constatata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.